



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 settembre 2008 (15.09)
(OR. fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0171 (CNS)**

**12892/08
ADD 1 REV 1**

LIMITE

**PESC 1107
COHOM 91
CONUN 91
SOC 484**

NOTA DI TRASMISSIONE

n. doc. Comm.	COM(2008) 530 defin/2 VOL. II
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, una nuova versione del documento della Commissione COM(2008) 530 definitivo/2 VOL. II.

All.: COM(2008) 530 definitivo/2 VOL. II



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.9.2008
COM(2008) 530 definitivo/2

2008/0171 (CNS)

VOL. II

CORRIGENDUM

Ce document annule et remplace le COM(2008) 530 final du 29.8.2008.
La référence interinstitutionnelle devant se lire (CNS) au lieu de (COD)
Concerne toutes les versions linguistiques

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

INTRODUZIONE

La presente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il suo Protocollo opzionale sono stati adottati il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. In base alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 24 maggio 2004, la Commissione, a nome della Comunità europea, ha condotto il negoziato sulla Convenzione.

La decisione del Consiglio, del, autorizzava la Comunità a concludere la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

Il 3 maggio 2008 la Convenzione e il suo Protocollo opzionale sono entrati in vigore. Dal momento che il Protocollo opzionale non è stato ancora firmato, occorrerebbe proporre l'accettazione.

BASE GIURIDICA

Sono scelti come base giuridica gli articoli 13, 26, 47, paragrafo 2, 55, 71, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 89, 93, 95 e 285, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e paragrafo 3, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Si applica il principio di sussidiarietà, a motivo della varietà delle competenze cui si riferiscono la Convenzione NU e il suo Protocollo opzionale. Trattandosi della competenza tanto della Comunità quanto degli Stati membri, è necessaria l'adesione congiunta al Protocollo opzionale da parte della Comunità e degli Stati membri. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Vista la natura procedurale dell'atto, non si applica il principio di proporzionalità.

TIPO DI ATTO

Conformemente all'articolo 300, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, l'unico strumento giuridico adeguato è una decisione del Consiglio, trattandosi dell'adesione, da parte della Comunità, a un testo normativo internazionale.

PROCEDURA

Conformemente all'articolo 300, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità. In questo caso, l'unanimità è richiesta dall'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea. Conformemente all'articolo 300, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La presente proposta non rientra nell'accordo SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, 26, 47, paragrafo 2, 55, 71, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 89, 93, 95 e 285, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre, a nome della Comunità europea, i negoziati relativi alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla tutela e promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità.
- (2) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, la Convenzione NU è stata firmata il 30 marzo 2007 a nome della Comunità, in conformità della decisione .../.../CE del Consiglio, del
- (3) Il Consiglio ha dichiarato che riesaminerà quanto prima la questione della firma del Protocollo opzionale.
- (4) La Convenzione NU e il suo Protocollo opzionale sono stati adottati il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e sono entrati in vigore il 3 maggio 2008.
- (5) La Convenzione NU è stata approvata dal Consiglio il ...
- (6) Il presente Protocollo è aperto all'adesione della Comunità conformemente al disposto del suo articolo 11.
- (7) È opportuno che la Comunità aderisca a detto Protocollo.

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

- (8) Sia la Comunità che i suoi Stati membri hanno competenze nei settori contemplati dalla Convenzione NU e dal suo Protocollo. La Comunità e gli Stati membri devono di conseguenza adempiere agli obblighi fissati dal Protocollo opzionale ed esercitare in modo coerente i diritti loro conferiti in situazioni di competenza mista. Nell'ambito del meccanismo di controllo istituito dal Protocollo opzionale, occorre di conseguenza che la Comunità e i suoi Stati membri si concertino e cooperino quando si tratti di questioni che interessano il diritto comunitario.
- (9) Al momento di depositare lo strumento di adesione, la Comunità deve inoltre depositare, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1 del Protocollo, una dichiarazione che specifichi le materie disciplinate dalla Convenzione e dal Protocollo per le quali le competenze le sono state trasferite dagli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

1. È approvata l'adesione della Comunità europea al Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
2. Il testo del Protocollo è accluso alla presente decisione. Il testo delle dichiarazioni figura nell'allegato 2.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di adesione al Protocollo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in conformità dell'articolo 9 del Protocollo.
2. All'atto del deposito dello strumento di adesione, la(le) persona(e) abilitata(e), conformemente all'articolo 12, paragrafo 1 del Protocollo, depositano altresì le dichiarazioni di cui all'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

1. Tenuto conto delle rispettive responsabilità della Comunità e dei suoi Stati membri in merito a questioni che rientrano nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e nel suo Protocollo opzionale, la Comunità e i suoi Stati membri devono tenersi reciprocamente informati e cooperare quando si tratti di questioni che interessano, direttamente o indirettamente, il diritto comunitario.
2. A tal fine, ove il Comitato attiri l'attenzione della Commissione su una comunicazione riguardante una situazione che interessa uno Stato membro, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato e lo consulta. Analogamente, ove il Comitato attiri l'attenzione di uno Stato membro su una comunicazione riguardante una situazione che interessa il diritto comunitario, lo Stato membro ne informa la Commissione e la consulta.

3. Se del caso, il Comitato può essere informato di tali consultazioni interne.

Articolo 4

Su proposta della Commissione, il Consiglio può decidere di sottoporre, a nome della Comunità, un emendamento al Protocollo al Segretario Generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 del Protocollo.

Articolo 5

Su proposta della Commissione, il Consiglio può decidere di denunciare, a nome della Comunità, il Protocollo per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 16 del Protocollo.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO 1

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Articolo 1

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la competenza del Comitato sui diritti delle persone con disabilità (“Comitato”) a ricevere e ad esaminare comunicazioni presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che pretendano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.

2. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che riguardi uno Stato Parte della Convenzione che non sia parte contraente del presente Protocollo.

Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- (a) la comunicazione è anonima;
- (b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione;
- (c) riguardi una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
- (d) con riferimento alla stessa, non siano stati esauriti tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili, a meno che la procedura di ricorso non superi termini ragionevoli o che sia improbabile che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;
- (e) sia manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando
- (f) i fatti oggetto della comunicazione siano avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti persistano dopo quella data.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato sottopone in via confidenziale ogni comunicazione presentatagli all'attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino le misure che potrebbe aver adottato per porre rimedio alla situazione.

Articolo 4

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato

una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure conservative necessarie al fine di evitare che alla vittima o alle vittime della presunta violazione siano causati danni irreparabili.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte interessato ed al richiedente.

Articolo 6

1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche dei diritti enunciati nella presente Convenzione da parte di uno Stato Parte, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione.

2. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonché su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.

3. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.

4. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell'inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.

5. L'inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura.

Articolo 7

Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo.

Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

Articolo 8

Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista negli articoli 6 e 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

Articolo 10

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatari della Convenzione, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

Articolo 11

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica da parte degli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. La ratifica deve essere confermata formalmente da parte delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie del presente Protocollo che abbiano formalmente confermato o aderito alla Convenzione. E' aperto all'adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione di integrazione regionale che abbia ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non abbia firmato il Protocollo stesso.

Articolo 12

1. Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e dal presente Protocollo. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato da questa Convenzione e dal presente Protocollo.

Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.

2. I riferimenti agli "Stati Parti" nel presente Protocollo si applicano a tali Organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del presente Protocollo non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.

4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti al presente Protocollo. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 13

1. Fatta salva l'entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del

decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Articolo 14

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Protocollo.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario Generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che lo hanno accettato.

Articolo 16

Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Il testo del presente Protocollo viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 18

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

ALLEGATO 2

1. Dichiarazione della Comunità europea in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Gli Stati membri della Comunità europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La presente dichiarazione indica le competenze trasferite alla Comunità da parte degli Stati membri, nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, relativamente ai settori contemplati dal Protocollo opzionale.

La Comunità esercita competenze condivise per quanto riguarda le misure intese a combattere la discriminazione fondata sulla disabilità (articolo 13), la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali (articolo 26, articoli 45-48 e articolo 55), l'agricoltura (articoli 36-37), i trasporti ferroviari, stradali, marittimi e aerei (articolo 71 e articolo 80), gli aiuti di Stato (articoli 87-88), le imposte indirette (articolo 93), il mercato interno (articolo 95), la parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (articolo 141) e le statistiche (articolo 285). In base all'articolo 125, gli Stati membri si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione. Conformemente all'articolo 149, la Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione. In base all'articolo 150, la Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri. Conformemente all'articolo 158, per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

Gli atti comunitari figuranti di seguito illustrano la sfera di competenza della Comunità in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea:

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di

otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (GU L 125 del 13.02.2002, pag. 1).

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237 del 24.8.1991, pagg. 1-24).

Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pagg. 6-24), modificata dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (GU L 164 del 30.4.2004, pagg. 114-163).

Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001; pagg. 1-27), modificata dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (GU L 164 del 30.4.2004, pagg. 114-163).

Direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 123 del 17.5.2003, pagg. 18-21).

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pagg. 4-17).

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) – (GU L 46 del 17.2.2004, pagg. 1-8).

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 377 del 27.12.2006, pagg. 1-175).

Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pagg. 1-260).

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 403 del 30.12.2006, pagg. 18-60).

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei

sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pagg. 14-41).

Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, dell'11 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 10 del 12.1.2008, pagg. 1-206).

Decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le persone a mobilità ridotta nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del 7.3.2008, pagg. 72-205).

Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 312 del 7.9.1995, pag. 1).

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1) con relativi regolamenti d'applicazione.

Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1) con relativi regolamenti d'applicazione.

Regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3).

Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1).

Direttiva 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 105 del 23.4.1983).

Decisione 2006/774/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE (GU L 314 del 15.11.2006, pagg. 28-32).

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Direttiva 86/378/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra donne e uomini nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (86/378/CEE) (GU L 225 del 12.8.1986, pag. 40).

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di parità di opportunità e di parità di trattamento fra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

Decisione 2006/544/CE del Consiglio, del 18 luglio 2006, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 26).

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14), modificata dalla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21).

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, p. 22).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

La portata e l'esercizio di tali competenze comunitarie sono soggetti, per loro stessa natura, ad una continua evoluzione e, all'occorrenza, la Comunità completerà o modificherà la presente dichiarazione, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 del Protocollo.

2. Dichiarazione della Comunità europea in merito all'articolo 1, paragrafo 1 del Protocollo opzionale

La Comunità europea rammenta la riserva formulata in merito all'articolo 27, paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e che la portata delle competenze del Comitato nei confronti della Comunità europea è quindi limitata.